

**REGOLAMENTO
DEL SISTEMA DEGLI “STUDI INTEGRATI”
DI ACBGroup SpA
*Approvato dall’assemblea dei soci del 1 Dicembre 2015***

Premessa

A) che è stata costituita per atto notaio A. Nossa di Bergamo in data 20/6/2000 la società per azioni ACBGroup S.p.A. con sede a Milano in Via Lanzone n. 31, iscritta al registro delle imprese della provincia di Milano al numero 02797050164;

B) che ACBGroup Spa è titolare dei diritti di esclusiva sul marchio e sulla denominazione “ACB”, da sola o in combinazione con altri elementi denominativi, anche in virtù di numerose registrazioni di marchio che in via indicativa ma non esaustiva si riportano di seguito:

ACBGroup S.p.A. è altresì titolare delle seguenti domande di marchio nazionale:

- ACBGroup Sviluppo: n. 302015000027113
- ACB Dispute Resolution: n. 302015000027088
- ACB International: n. 14321814
- nonché sugli eventuali ulteriori marchi costituiti da, o comunque ricomprendenti, la denominazione “ACB” che dovessero in futuro essere depositati / registrati in Italia o all’estero (d’ora in poi, cumulativamente, i “Marchi ACB”);

C) che il Sistema che ha dato origine ad ACBGroup è costituito e promuove la costituzione di una piattaforma inter relazionale fra Studi Professionali (d’ora in poi anche la “Gli Studi Integrati”) ai cui componenti è stata attribuita la convenzionale qualifica ed il conseguente ruolo di "Studio Integrato" di ACBGroup; che tali Studi Integrati sono e possono essere costituiti da singoli professionisti, da associazioni professionali o da società di persone e/o di capitali (sempre che consentite dalla legge e avendo ad oggetto lo svolgimento di attività professionale), con automatico riferimento peraltro a tutti i professionisti inseriti nella struttura specifica (dottori commercialisti, ragionieri, esperti contabili, avvocati, nonché esercenti altre professioni intellettuali protette ove ritenuto necessario o anche solo opportuno), purché, salvo eccezioni, con rilevante presenza di dottori commercialisti, ragionieri ed esperti contabili. Le eccezioni potranno essere ammesse, per fondate ragioni, con delibera del Consiglio di Amministrazione di ACBGroup;

D) che tali Studi Integrati, sono e restano indipendenti, per il tempo di durata del rapporto sociale;

E) che il Sistema ACBGroup si ispira al principio della assoluta indipendenza professionale, trae origine dai principi dell’etica, della scienza e dell’arte che

caratterizzano la professione intellettuale e dai legami culturali, valorizza il territorio di appartenenza e persegue gli obiettivi dello scambio della conoscenza e della formazione professionale. Nel perseguimento di tali principi ed obiettivi ACBGroup non persegue il fine di lucro ma preliminarmente il fine di promuovere la libera professione intellettuale favorendone il percorso formativo, interculturale ed interterritoriale, a tutela della qualità mediante la condivisione e la promozione dell'esperienza acquisita dal singolo a favore del sistema collettivo;

F) che ACBG conserva piena libertà di concedere, a suo insindacabile giudizio, la suddetta qualifica di "Studio Integrato" nell'ambito di un programma operativo che considera quali elementi essenziali per l'ottenimento di tale qualifica:

- 1) la verificabile e riconosciuta esistenza nello Studio Integrato di elevati livelli qualitativi e/o di adeguati standards organizzativi e dimensionali (questi ultimi peraltro parametrati alla tipologia della attività e relazionati al luogo di esercizio della attività medesima);
- 2) la partecipazione dello Studio Integrato - diretta e/o a mezzo del titolare o partner a ciò officiato o di società di servizi controllata dallo Studio o dai soci di questo al capitale di ACBG, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) ai fini di cui all'art. 2 dello Statuto sociale, l'assunzione, ed il loro puntuale rispetto ed adempimento, degli obblighi economici, espressamente convenuti (contributi una tantum ad esempio al sostegno del marchio di Sistema e dell'avviamento e/o di singoli eventi o iniziative; contributi annuali di appartenenza ad ACBGroup sia di carattere e natura generalizzata e dovuti a prescindere dalla percezione o fruizione di specifici beni, servizi od utilità sia di carattere e natura specialistica quali i servizi comuni o individuali in funzione del loro specifico grado di utilizzabilità o utilizzazione effettiva da parte dello Studio Integrato – d'ora in poi, tutti indistintamente anche i "Contributi"). La misura dei "Contributi" sarà annualmente, o con periodicità legata alle caratteristiche del contributo, fissata dal Consiglio di Amministrazione di ACBGroup sentito il Parere consultivo dell'Advisory Board e non potrà mai superare il 20% del totale dei complessivi contributi stabiliti per l'esercizio precedente salvo approvazione espressa dell'assemblea dei soci;

G) che ACBGroup consente agli studi, facenti parte del relativo sistema, l'utilizzo del proprio marchio, quale elemento distintivo di appartenenza e della qualifica di "Studio Integrato" di ACBGroup;

H) che ogni "Studio Integrato" ha ricevuto tale riconoscimento da ACBGroup con la qualifica di Studio del Sistema ACBGroup, nel territorio di pertinenza, a fronte dell'obbligo del mantenimento di adeguati standard qualitativi ed etico professionali, nonché della partecipazione attiva al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di ACBGroup di cui all'art. 2 dello Statuto Sociale;

D) che ogni “Studio Integrato”, per tutto il tempo di durata del rapporto, avrà facoltà di usufruire, alle condizioni via via stabilite, dei servizi interprofessionali, interculturali ed inter relazionali offerti da ACBGroup, anche dotando, se lo riterrà possibile, a sua discrezione, la propria struttura organizzativa degli strumenti (hardware e software) indicati da ACBGroup allo scopo di garantire idonei collegamenti fra gli Studi Integrati ed ACBGroup stessa;

L) che ACBGroup organizzerà la produzione dei servizi da fornire agli Studi Integrati, anche eventualmente attraverso società “di scopo” e/o alleanze con specialisti dei vari rami della cultura e formazione professionale (d’ora in poi questo complesso di attività dirette, di società ed alleanze sarà indicato sinteticamente con l’espressione “strutture di ACBG”).

Tutto ciò premesso, viene sottoscritto il seguente

Regolamento

Il Regolamento definisce gli obblighi e i diritti degli “Studi Integrati” di ACBGroup. Le premesse ne costituiscono parte integrante, ispiratrice ed essenziale. I principi in essa contenuti dovranno essere tenuti in primaria considerazione ai fini della interpretazione del presente regolamento.

I. - DELLO STUDIO INTEGRATO

1. La qualifica di “Studio Integrato” è attribuita dal Consiglio di Amministrazione di ACBGroup sentito il parere consultivo dell’Advisory Board.

2. Gli “Studi Integrati” godono dell’ esclusiva territoriale nell’uso del marchio ACBGroup (intendendosi per esclusiva territoriale la attribuzione del marchio ACBGroup e la qualifica di Studio Integrato di ACBGroup, rimanendo naturalmente libera, nel rispetto della deontologia professionale, la circolazione degli Studi e delle loro attività professionali sul territorio sia nazionale che estero), normalmente riferita alla provincia dello Stato Italiano, salvo riferimento alla circoscrizione del Tribunale o ad altro criterio convenuto. Tuttavia, nell’interesse della crescita del Sistema ACBGroup e del rafforzamento del suo prestigio, attraverso la concentrazione nel medesimo delle più qualificate forze professionali, il Consiglio di Amministrazione seguendo criteri di elevata selettività, potrà ammettere più “Studi Integrati” destinati a condividere l’esclusiva territoriale, qualora non venga espresso parere negativo dall’eventuale studio integrato già presente sul territorio interessato. Nelle grandi città (con oltre 500.000 abitanti), così come all’estero, di regola saranno operanti più Studi Integrati. La competenza territoriale assegnata ad uno specifico “Studio Integrato”, o condivisa da un dato numero di Studi, è funzionalmente connessa al fatto che lo Studio/gli Studi dimostri/no di contribuire concretamente allo sviluppo di ACBGroup e delle sue strutture, usufruendo altresì dei servizi da essi erogati ed adempia/no regolarmente alle proprie obbligazioni verso ACBGroup. Nel caso in cui ciò non avvenga potrà anche

(ferme restando tutte le ulteriori azioni che il consiglio di amministrazione di ACBGroup potrà deliberare di porre in essere ed attuare a seconda delle gravità dell'inadempimento) essere inserito nel territorio già assegnato altro "Studio Integrato" in affiancamento (o sostituzione in casi di esclusione) a quello esistente, con conseguente condivisione della eventuale esclusiva, od ampliamento della condivisione già esistente

3. Gli Studi Integrati dovranno dare ogni possibile collaborazione a richieste di assistenza, anche e soprattutto sul territorio di rispettiva competenza, da parte di altri "Studi Integrati" nello spirito della colleganza professionale che caratterizza la categoria in generale ed in particolare ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Sociale.

5. Tutti gli appartenenti al Sistema si sforzeranno, per quanto possibile, di assolvere, a titolo gratuito, funzioni di stimolo nel sistema economico di ACBGroup e delle sue strutture, di difesa e promozione dei Marchi ACB, di raccordo tra i singoli "Studi Integrati", con obiettivi di crescente qualificazione professionale, formazione culturale efficienza e competitività.

6. Salvo diversa specifica preventiva determinazione del Consiglio di Amministrazione, qualsiasi attività professionale di uno "Studio Integrato" o di un Professionista dello stesso prestata in favore di ACBGroup Spa e del Sistema è svolta a titolo gratuito nell'ambito del condiviso reciproco scopo della scambio della conoscenza e miglioramento culturale del mondo professionale.

7. Per tutta la durata del rapporto, ogni "Studio Integrato" sarà tenuto a rispettare tutti gli obblighi e le obbligazioni anche economiche conseguenti alla sua appartenenza al sistema ACBGroup.

Ogni Studio Integrato dovrà, quindi, essenzialmente:

- a)** rispettare con regolarità gli obblighi e le obbligazioni, anche economiche, nei rapporti con ACBGroup Spa ed il Sistema compreso il versamento del contributo annuale e degli altri eventuali contributi deliberati dal consiglio di amministrazione indipendentemente dall'utilizzo o meno di tutti i servizi messi a disposizione degli Studi Integrati da parte di ACBGroup Spa. Il Consiglio di Amministrazione di ACBGroup Spa può determinare, sentito l'Advisory Board, l'entità del contributo annuale in proporzione ai mesi della annualità riferita al momento di ingresso o uscita nel Sistema ACBGroup;
- b)** rispettare gli obblighi giuridici e di comportamento, nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale, nei rapporti con i terzi e con gli altri appartenenti al sistema ACBGroup;
- c)** mantenere gli ideali standard professionali fissati per la presenza in ACBGroup e nel suo Sistema;
- d)** consentire, con vincolo di rispetto della riservatezza, ad incaricati di ACBGroup Spa tutte le verifiche, necessarie per accertare il mantenimento nel tempo degli ideali standard professionali previsti; in

particolare rispondendo in maniera completa e fedele ai questionari generali ed alle richieste particolari che vengono rivolte da ACBGroup;

- e) tenere, nei confronti di ACBGroup e delle sue strutture e Sistema, e degli altri "Studi Integrati" un comportamento di correttezza, partecipazione e collaborazione;
- f) tenere e promuovere, nella condotta di vita professionale di tutti i partecipanti al proprio Studio Integrato, il rispetto della più accurata etica e deontologia professionale;
- g) prestare ogni possibile collaborazione a richieste provenienti da altri partecipanti al Sistema;
- h) in generale atteggiare la conduzione della propria attività in modo da non danneggiare, con il proprio comportamento o con omissioni, il marchio di Sistema e l'immagine di ACBGroup e di ogni Studio Integrato suo appartenente e gli interessi degli altri utilizzatori ed appartenenti al sistema medesimo;
- i) comunicare ad ACBGroup ogni significativa modificazione della propria compagine di Studio Integrato, compresa l'apertura di nuove sedi, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione di ACBGroup entro i 30 giorni lavorativi successivi al verificarsi dell'evento, considerando il sabato giorno non lavorativo. Il Consiglio di amministrazione di ACBGroup è competente ad esprimere il consenso o dissenso, a suo insindacabile giudizio, sentito il parere consultivo dell'Advisory Board. Fermo restando che, in caso di mancato consenso preventivo, se richiesto, così come di dissenso successivo, e anche in caso di omessa comunicazione, lo "Studio Integrato" avrà unicamente facoltà di recesso, senza peraltro diritto a risarcimento alcuno e con perdita di ogni beneficio derivanti dalla appartenenza ad ACBGroup (salvo diversi accordi per casi particolari disciplinati al momento della costituzione del rapporto o di volta in volta secondo il verificarsi di specifiche situazioni ed esigenze anche temporanee accertate dal Consiglio di Amministrazione di ACBGroup);
- j) rispettare le direttive di ACBGroup in merito all'uso del Marchio nella disponibilità del Sistema, fermo restando che la sede di ACBGroup in nessun caso può essere indicata dal singolo "Studio Integrato" come propria sede salvo il caso di specifici rapporti contrattuali fra lo Studio Integrato ed ACBGroup che prevedano tale circostanza.

II. DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO PER L'OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO – DEL RECESSO E DELLA ESCLUSIONE

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti del paragrafo precedente,

rilevato dalla “Commissione di controllo per l’osservanza del Regolamento”, previa diffida del Consiglio di Amministrazione di ACBGroup, potrà dare luogo all’esclusione dello Studio Integrato dal Sistema con gli effetti sopra previsti per il caso di recesso. La Commissione di Controllo per l’osservanza del Regolamento è istituita e nominata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante dell’Advisory Board. La Commissione è composta da 3 membri. Ai lavori della Commissione è invitato il Presidente dell’Advisory Board. Almeno un membro del consiglio di amministrazione è parte della Commissione.

8. Salvi i casi di recesso o di esclusione sopra previsti, la durata della partecipazione al Sistema ACBGroup è pattuita a tempo indeterminato, salvo gli effetti di durata della persona giuridica adottata per la formalizzazione del rapporto di appartenenza ad ACBGroup Spa.

Si applica comunque in tema di recesso l’art. 2285 c.c. per quanto afferente alla appartenenza al Sistema.

La comunicazione di cui all’art. 2285, 3° comma, c.c. deve essere fatta ad ACBGroup Spa. Il principio generale cui si ispira il rapporto ACBGroup è quello per cui la qualità di socio di ACBGroup Spa è strettamente collegata al conseguimento dell’art. 2 dello Statuto Sociale. Conseguentemente il venire meno dei comuni principi di cui a detto articolo, comporta la fuoriuscita del dello Studio Integrato anche dal capitale sociale di ACBGroup Spa. Nel rispetto di tale principio ogni socio che perda o rinunci alla qualifica di Studio Integrato si rende disponibile a “cedere-trasferire” le proprie azioni a semplice richiesta di ACBGroup.

La perdita della qualità di Studio Integrato di ACBGroup può verificarsi:

a) a seguito di spontanea richiesta in tal senso da parte dello stesso Studio Integrato;

b) a seguito di esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione per reiterate gravi inadempienze delle obbligazioni, compreso quelle economiche (i Contributi), da parte dello Studio Integrato e qualora, più in generale, siano venuti meno, in maniera non temporanea, i presupposti e requisiti di appartenenza al Sistema ACBGroup nonché in casi di gravi violazioni al Regolamento sancite tali dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell’Advisory Board. Il Consiglio di Amministrazione delibera su tali esclusioni a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti in carica.

La perdita della qualifica di Studio Integrato a titolo definitivo può essere, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione sentito il parere consultivo dell’Advisory Board, preceduta da un periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione il socio Studio Integrato sospeso non è tenuto al pagamento dei Contributi ma perde ogni diritto correlato alla appartenenza al Sistema ACBGroup. Lo Studio Integrato che voglia spontaneamente “uscire” dalla compagine sociale di ACBGroup può individuare autonomamente un candidato all’ingresso nella compagine sociale di ACBGroup Spa quale Studio Integrato in sua sostituzione convenendo le condizioni del trasferimento (numero, prezzo, tempi, pagamento) e proporre “il trasferimento” al Consiglio di Amministrazione per il dovuto preventivo consenso e “insindacabile gradimento” prima di procedere al trasferimento. L’insindacabile gradimento è espresso a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti in carica.

ACBGroup, di fronte ad un Socio che voglia “uscire” (o che sia tenuto ad “uscire”) dalla compagine sociale, può individuare un nuovo Socio di ACBGroup, che assuma anche la qualifica di Studio Integrato, al quale vengano trasferite le azioni del Socio “in uscita”. Al verificarsi di detta ipotesi il Socio “in uscita”, a semplice richiesta del Consiglio di Amministrazione di ACBGroup Spa deve trasferire le azioni. Gli effetti del trasferimento, per il Socio uscente, sono al valore nominale contabile del patrimonio netto (quota proporzionalmente corrispondente) risultante dal bilancio, approvato dall’assemblea di ACBGroup Spa, relativo all’esercizio precedente a quello in cui viene comunicata la possibilità del trasferimento effettivo della quota, acquisendo così prevalenza la effettività di liquidazione della quota e non la semplice richiesta. Il principio sopra enunciato per cui la “quota” del Socio – Studio Integrato che voglia recedere o che sia stato escluso da ACBGroup sia nella “disponibilità” della stessa società, a semplice richiesta del Consiglio di Amministrazione di quest’ultima, consente di realizzare il trasferimento ove si presenti un nuovo candidato “Studio Integrato” o qualora si verifichi per ACBGroup Spa la possibilità, legittima, e la volontà di acquisire azioni proprie. Trattassi di possibilità, e non obbligo, in capo ad ACBGroup Spa. Essa, salvo casi eccezionali, avrà cura di rispettare l’ordine cronologico temporale delle domande di recesso, e comunque di “uscita” cercando di consentire il realizzarsi della liquidazione della quota del socio che per primo ne ha fatto richiesta o è stato escluso. Nella liquidazione della quota si prediligeranno meccanismi operativi che consentano ad ACBGroup, e dal suo Sistema, di realizzare gli eventuali crediti vantanti verso il Socio – Studio Integrato escluso e receduto. In linea di principio, circa la situazione relativa alla eventuale situazione di “sofferenza” (intendendosi per sofferenza ogni situazione in cui un Socio–Studio Integrato è in ritardo con il pagamento dei contributi dovuti ad ACBGroup), il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad attivarsi con normale diligenza di “azione” per il recupero della posizione in sofferenza secondo normale diligenza tenendo, secondo ragionevolezza, anche conto del rapporto “familiare” che contraddistingue il Sistema ACBGroup ed i suoi connotati di “famiglia interprofessionale culturale e formativa”. Tale “azione” deve svolgersi nell’ambito dei poteri discrezionali che competono al Consiglio di Amministrazione il quale potrà, caso per caso, tenere in considerazione elementi e questioni caratterizzanti ogni singola fattispecie secondo criteri ispirati al comportamento del “buon padre di famiglia”. Il principio che deve comunque sempre ispirare le azioni del Consiglio di Amministrazione in ordine al recupero dei crediti verso gli Studi Integrati (i Contributi annuali e/o straordinari) è che il “contributo è dovuto”.

L’espressione della volontà dello Studio Integrato di recedere e di trasferire la propria “quota” deve pervenire per scritto al Consiglio di Amministrazione di ACBGroup Spa. Gli effetti ai fini degli obblighi e delle obbligazioni anche economiche annuali (i Contributi) del Socio verso ACBGroup hanno effetto per l’esercizio successivo a quello in cui ha luogo la comunicazione del recesso. Analoga decorrenza ha luogo per il caso di esclusione da ACBGroup.

III.– DEI MARCHI ACB

9. L’uso dei Marchi ACB è riservato agli Studi Integrati nonché a specifici soggetti espressamente autorizzati in tal senso dal Consiglio di

Amministrazione di ACBGroup S.p.A.

- 10.** Resta inteso che i Marchi ACB sono tutti nella esclusiva titolarità di ACBGroup Spa che ne concede l'uso in licenza non esclusiva agli Studi Integrati. Gli Studi Integrati riconoscono espressamente che ACBGroup S.p.A. è la sola ed esclusiva titolare dei Marchi ACB e si impegnano a non vantare alcun diritto ulteriore sui Marchi ACB.
- 11.** Gli Studi Integrati si impegnano ad utilizzare i Marchi ACB esclusivamente ai fini, nello spirito e nei limiti del presente Regolamento. Qualsiasi utilizzo dei Marchi ACB da parte degli Studi Integrati non espressamente autorizzato o, comunque, non in linea con il presente Regolamento costituirà un illecito, anche sotto il profilo della violazione dei diritti di proprietà intellettuale di ACBGroup S.p.A. sui Marchi ACB. L'utilizzo dei Marchi ACB per finalità meramente promozionali e/o pubblicitarie aventi una rilevanza esterna, diverse dal normale ed ordinario utilizzo della qualificazione di studio integrato ACBGroup, (quali ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, seminari, convegni, *workshop*, pubblicazioni o pubblicità su stampa, riviste, ecc.) dovrà essere preventivamente vagliata ed autorizzata per iscritto da parte di ACBGroup S.p.A. che ne accerterà la compatibilità con i propri fini. Una volta ricevuta l'autorizzazione da ACBGroup Spa, gli Studi Integrati si impegneranno al contempo ad informare ACBGroup stessa in maniera continua e tempestiva sullo sviluppo e sull'andamento dell'attività autorizzata, anche nell'obiettivo di favorire l'eventuale partecipazione da parte dei soci di ACBGroup Spa.
- 12.** Gli Studi Integrati si impegnano a non intraprendere o comunque essere coinvolti in qualsiasi attività che, secondo la valutazione di ACBGroup S.p.A., possa sminuire, danneggiare, ledere o screditare, direttamente o indirettamente, l'immagine, l'avviamento e la reputazione associati ai Marchi ACB e ad ACBGroup S.p.A. stessa.
- 13.** Gli Studi Integrati si impegnano a rappresentare i Marchi ACB secondo le modalità grafiche e cromatiche indicate da ACBGroup S.p.A. e comunque in maniera non difforme da quanto previsto nelle domande di registrazione dei marchi – salvo che tali varianti siano preventivamente approvate per iscritto da ACBGroup S.p.A.
- 14.** L'uso del marchio non può essere concesso a terzi estranei al sistema ACBGroup. Eventuali concessioni dell'uso temporaneo del marchio per finalità promozionali, culturali, filantropiche, benefiche ed in generale finalizzate a supportare il settore non profit devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione che si esprimerà a maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti. L'uso del marchio è consentito dagli studi integrati anche riuniti in forma aggregata temporanea o permanente per lo svolgimento di attività tipiche della professione e da gruppi di lavoro costituiti da appartenenti al sistema ACBGroup. L'uso del marchio non può

in nessun caso essere concesso per lo svolgimento di attività commerciali.

15. Gli Studi Integrati si impegnano a segnalare per iscritto ad ACBGroup S.p.A. l'esistenza di eventuali marchi simili o comunque confondibili con i Marchi ACB di cui vengano a conoscenza affinché ACBGroup S.p.A. possa assumere le iniziative che riterrà più opportune a tutela dei Marchi ACB, secondo la sua discrezionale valutazione.
16. Gli Studi Integrati si impegnano a non utilizzare segni distintivi o non depositare domande di registrazione di marchio di impresa, nomi a dominio, ditta o insegna aventi per oggetto un marchio identico o simile ai Marchi ACB, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione di ACBGroup S.p.A.. Del pari, gli Studi Integrati non sono autorizzati a concedere sub-licenze sui Marchi ACB o a trasferire altrimenti, in tutto o in parte, i diritti loro concessi in merito all'uso dei Marchi ACB.
17. In ogni caso di cessazione, per qualunque motivo, del rapporto con ACBGroup, una volta che il Consiglio di Amministrazione ne avrà dato atto, lo Studio Integrato dovrà, nel termine stabilito dallo stesso Consiglio che non potrà essere inferiore a trenta giorni, sotto pena di risarcimento danni, abbandonare totalmente l'utilizzo dei Marchi ACB e suoi correlati e derivati al Sistema ed alle relative strutture, della qualifica di Studio Integrato di ACBGroup, e non dovrà, in generale, tenere alcun comportamento atto a far ritenere ancora corrente il rapporto di appartenenza al sistema ACBGroup. In particolare, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, lo Studio uscente dovrà immediatamente cessare e mai più riprendere qualsiasi utilizzo del materiale promo-pubblicitario in suo possesso recante i Marchi ACB, eliminare qualsiasi riferimento web che possa collegare la propria attività ad ACBGroup S.p.A. nonché cancellare qualsiasi riferimento ad ACBGroup S.p.A. ed ai Marchi ACB presente sul proprio sito internet di Studio o su quelli collegati. Inoltre lo Studio Integrato non potrà più utilizzare quei servizi che costituiscono patrimonio inalienabile di ACBGroup, che sarà quindi legittimata a impedire allo Studio Integrato la fruizione di detti servizi nei modi e tempi che riterrà più opportuni.

IV. - DEI RAPPORTI FRA ACBGROUP ED IL SISTEMA ED INTERNI AL SISTEMA

18. Durante il rapporto, ed a maggior ragione successivamente, ~~gli~~ i Soci - Studi Integrati sono tenuti alla massima riservatezza reciproca, nel rispetto dei comuni principi dell'etica e deontologia professionale e degli obblighi professionali in proposito. In particolare gli Studi Integrati, oltre a porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy, assicureranno il più rigoroso rispetto dei dati reciproci e specificamente di quelli di terzi, che saranno trattati unicamente in funzione di quanto necessario per l'attuazione degli obblighi contrattuali previsti con il presente Regolamento,

nonché delle informazioni desumibili dall'Area Riservata del Portale ACBGroup.

19. Le controversie che dovessero insorgere relativamente ai rapporti tra i Soci - Studi Integrati e/o tra essi ed ACBGroup, gli Amministratori, i Sindaci, il Revisore Contabile, i Liquidatori si intendono, se suscettibili di compromesso, deferite alla cognizione di un Collegio Arbitrale. Parimenti si considerano deferite a tale cognizione le controversie che dovessero insorgere tra Studi Integrati o tra essi ed ACBGroup nonché fra gli eredi di un socio defunto di uno "Studio Integrato" ed i restanti Studi Integrati e/o soci o ACBGroup. Le controversie di cui alla presente clausola si intendono quelle connesse alla interpretazione, applicazione e validità dello Statuto di ACBGroup, del presente Regolamento o più in generale all'esercizio della attività sociale e del Sistema. Tali controversie saranno deferite alla decisione di tre arbitri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. La sede dell'arbitrato si intende sin d'ora stabilita in Milano nella Circostrizione del Tribunale di Milano.

La sostituzione di uno o più arbitri, nelle ipotesi previste dagli artt. 811 e 813 bis c.p.c., è deferita al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Gli arbitri si pronunceranno in via rituale secondo diritto.

Il termine per l'emissione del lodo è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio di ciascun anno.

Il presente Regolamento potrà essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci di ACBGroup, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale senza conteggiare le eventuali azioni proprie.

In alternativa il presente Regolamento potrà essere modificato su proposta del Consiglio di Amministrazione anche attraverso l'ottenimento del consenso di tanti Soci di ACBGroup che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale come sopra conteggiato.

La proposta del Consiglio di Amministrazione ed il consenso dei Soci di ACBGroup dovranno essere formalizzati mediante comunicazione scritta, fax o posta elettronica.

Il consenso dei Soci dovrà pervenire ad ACBGroup entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta da parte del socio.

Il mancato consenso da parte di un Socio dà luogo esclusivamente al diritto di recesso. E' nella facoltà del Consiglio di amministrazione, a suo insindacabile giudizio, escludere lo Studio Integrato che non abbia espresso il consenso alla modifica del Regolamento che sia stata approvata dalla maggioranza qualificata sopra prevista.